



PROMEA Cassa assegni familiari
Baslerstrasse 60, 8048 Zurigo
www.promea.ch

PROMEA cassa assegni familiari

Regolamento

valido dal 1° gennaio 2026

Indice

	Pagina
Articolo 1 Datori di lavoro e persone con attività lucrativa indipendente assoggettati (art. 4 degli statuti CAF)	3
Articolo 2 Contributi (art. 23 degli statuti CAF)	3
Articolo 3 Assegni familiari (art. 24 degli statuti CAF).....	3
Articolo 4 Assegni di nascita (art. 25 degli statuti CAF)	5
Articolo 5 Esercizio del diritto	5
Articolo 6 Versamento degli assegni familiari	6
Articolo 7 Prestazioni secondo il contratto collettivo di lavoro (art. 25 e 26 degli statuti CAF)	6
Articolo 8 Cassa indennità complementari (CIM) (art. 27 degli statuti CAF)	6
Articolo 9 Procedure di conteggio e di intimazione, controlli dei datori di lavoro (art. 32 degli statuti CAF)	7
Articolo 10 Interessi di mora e compensativi	7
Articolo 11 Prescrizione delle pretese di contributi (art. 33 degli statuti CAF).....	7
Articolo 12 Procedure di opposizione e di ricorso (art. 34 degli statuti CAF)	7
Articolo 13 Spese d'amministrazione (art. 30 degli statuti CAF)	8
Articolo 14 Entrata in vigore	8

Regolamento PROMEA cassa assegni familiari

In seguito, la forma maschile include entrambi i generi. Conformemente all'art. 16, punto 2.17 degli statuti della PROMEA cassa assegni familiari (denominata in seguito cassa assegni familiari), il comitato direttivo della cassa emana il seguente regolamento:

Articolo 1 Datori di lavoro e persone con attività lucrativa indipendente assoggettati (art. 4 degli statuti CAF)

1.1 Ordinamenti sugli assegni familiari

È per principio assoggettato agli ordinamenti sugli assegni familiari ogni datore di lavoro e persona con attività lucrativa indipendente della cassa assegni familiari che occupa del personale in modo stabile o temporaneo, o che è associata quale persona con attività lucrativa indipendente. Sono considerati salariati, per i quali l'azienda deve pagare i contributi alla cassa assegni familiari, le persone che devono essere dichiarate come dipendenti presso la PROMEA cassa di compensazione, e ciò a prescindere dal fatto che essi siano celibi/nubili, coniugati, o che vivano in un'unione domestica registrata, separati o divorziati, svizzeri o stranieri (compresi i frontalieri).

1.2 Cassa indennità militare (CIM) (art. 3, punto 3 degli statuti CAF)

Sono affiliati per principio alla cassa indennità militare (CIM) tutti i datori di lavoro la cui associazione fondatrice o le cui singole associazioni regionali, cantonali o sezioni si sono affiliate alla CIM. Ne sono esonerati i datori di lavoro la cui richiesta di esonero dalle prestazioni in base a contratti collettivi di lavoro è stata approvata dal comitato direttivo della cassa secondo l'art. 28 degli statuti CAF.

1.3 Ulteriori prestazioni complementari (art. 3, punto 4 degli statuti CAF)

Hanno diritto a ulteriori prestazioni complementari, come indennità per assenze giustificate, assegni di nascita facoltativi e prestazioni di diritto al salario in caso di decesso, tutti i datori di lavoro delle associazioni fondatrici che hanno assicurato queste prestazioni. Le esenzioni sono regolate dall'art. 28 degli statuti CAF.

Articolo 2 Contributi (art. 23 degli statuti CAF)

2.1 Contributi

I datori di lavoro e le persone con attività lucrativa indipendente versano i contributi in percentuale della somma salariale assoggettata all'AVS.

2.2 Obbligo contributivo

Il contributo dovuto alla cassa assegni familiari è a carico esclusivo dei datori di lavoro e delle persone con attività lucrativa indipendente.

2.3 Incasso

I contributi sono incassati dalla PROMEA cassa di compensazione. Nel corso dell'anno i membri ricevono dalla cassa dei conteggi d'acconto. Il conteggio annuale dei contributi CAF per l'anno trascorso viene allestito non appena in possesso dei formulari di conteggio. Le differenze relative agli assegni per figli in base al certificato annuale AF sono conteggiate sul successivo conteggio mensile o trimestrale.

Articolo 3 Assegni familiari (art. 24 degli statuti CAF)

3.1 Dipendenti e persone con attività lucrativa indipendente aventi diritto

Hanno diritto agli assegni familiari tutte le persone domiciliate o che lavorano in Svizzera (compresi gli stranieri) occupate presso un datore di lavoro con obbligo contributivo, le persone con attività lucrativa indipendente e coloro senza attività lucrativa che hanno la custodia di figli e/o che provvedono al loro mantenimento completamente o in modo preponderante. Questo sempre a condizione che non abbiano diritto ad assegni familiari da un'altra parte, come p.es. in base agli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE o alla convenzione con l'AELS.

3.2 Figli aventi diritto

Hanno diritto agli assegni familiari:

- a. i figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile;
- b. i figliastri;
- c. gli affilati;
- d. i fratelli, le sorelle e i nipoti della persona avente diritto se questa provvede al loro mantenimento in modo preponderante.

3.3 Inizio e fine del diritto

Hanno diritto agli assegni familiari i salariati assicurati obbligatoriamente all'AVS e dipendenti da un datore di lavoro assoggettato alla presente legge, e le persone con attività lucrativa indipendente. Le prestazioni sono disciplinate dall'ordinamento del Cantone sugli assegni familiari. Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il diritto al salario.

Il diritto agli assegni familiari per persone con attività lucrativa indipendente inizia il primo giorno del mese in cui ha inizio l'attività lucrativa indipendente e termina l'ultimo giorno del mese, in cui tale attività indipendente termina.

Sono versati soltanto assegni interi. Ha diritto agli assegni chi paga i contributi AVS su un reddito annuo da attività lucrativa pari ad almeno la metà dell'importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell'AVS.

3.4 Concorso di diritti (art. 7 LAFam)

Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù della legge federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a:

- a. la persona che esercita un'attività lucrativa;
- b. la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;
- c. la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;
- d. la persona a cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio;
- e. la persona con il reddito più elevato sottoposto all'AVS da attività lucrativa dipendente;
- f. la persona con il reddito più elevato sottoposto all'AVS da attività lucrativa indipendente.

3.5 Malattia / Infortunio (art. 13 LAFam)

Se il dipendente o la persona con attività lucrativa indipendente è impossibilitato a lavorare in seguito a malattia, infortunio o gravidanza, gli assegni familiari sono ancora versati per il mese in cui è iniziato l'impedimento al lavoro e per i tre mesi successivi.

3.6 Indennità di maternità e di paternità (IMat / IPat)

Le indennità di maternità e di paternità sono considerate quale sostituzione del salario. Pertanto, gli assegni familiari possono essere percepiti durante il periodo in cui le indennità di maternità / di paternità sono versate.

3.7 Decesso del dipendente e della persona con attività lucrativa indipendente (art. 13 LAFam)

In caso di decesso, l'assegno è versato per il mese del decesso e per altri tre mesi.

3.8 Diritto al salario

Il salario è ciò che il datore di lavoro stesso paga al dipendente per il suo lavoro, ma non una sostituzione di salario a carico di terzi.

3.9 Calcolo degli assegni familiari

L'assegno familiare mensile completo viene concesso solamente se i dipendenti aventi diritto hanno lavorato durante il mese intero. In caso di entrata o uscita nel corso del mese, il diritto sussiste per ogni giorno civile del rispettivo mese.

Nel mese in cui inizia o in cui termina l'attività lucrativa dipendente gli assegni familiari sono versati interamente. Se però un rapporto di lavoro inizia o termina nel corso di un mese e se prima o in seguito viene esercitata un'attività lucrativa dipendente, sono previsti assegni familiari giornalieri per quei giorni in cui non sono stati versati assegni familiari per dipendenti, analogamente alla regolamentazione in caso di cambiamento del datore di lavoro nel corso di un mese; questo vale anche per le persone con attività lucrativa indipendente.

3.10 Dipendenti e persone con attività lucrativa indipendente, occupate a tempo parziale

Sono versati soltanto assegni interi. Ha diritto agli assegni chi paga i contributi AVS su un reddito annuo da attività lucrativa pari ad almeno la metà dell'importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell'AVS.

3.11 Dipendenti e persone con attività lucrativa indipendente, i cui figli risiedono all'estero

Per i dipendenti e le persone con attività lucrativa indipendente con figli residenti all'estero fanno stato le disposizioni di cui all'art. 4 LAFam.

3.12 Versamento posticipato di assegni familiari non percepiti

Chi non ha ricevuto assegni familiari, ha il diritto di reclamare l'importo che gli è dovuto. La richiesta di assegni familiari non percepiti è limitata agli ultimi cinque anni che precedono la domanda.

3.12 Versamento posticipato di assegni familiari non percepiti

Chi non ha ricevuto assegni familiari, ha il diritto di reclamare l'importo che gli è dovuto. La richiesta di assegni familiari non percepiti è limitata agli ultimi cinque anni che precedono la domanda.

3.13 Restituzione di assegni familiari indebitamente percepiti

Chi ha riscosso assegni familiari a cui non aveva diritto, è tenuto a restituire l'importo indebitamente percepito. I datori di lavoro che hanno versato assegni familiari per i quali non esisteva alcun diritto, sono obbligati a rimborsarli alla cassa assegni familiari. Il diritto alla restituzione si estingue un anno dopo che la cassa assegni familiari è venuta a conoscenza dei fatti, tuttavia al più tardi entro cinque anni dal versamento della singola prestazione. La restituzione può essere condonata, se il beneficiario era in buona fede e se la restituzione costituirebbe per lui un onere troppo grave, tenendo conto delle sue condizioni finanziarie.

3.14 Divieto di percepire un doppio assegno

Per lo stesso figlio viene versato soltanto un assegno dello stesso tipo. Rimane riservato il versamento differenziale intercantionale.

Articolo 4 Assegni di nascita (art. 25 degli statuti CAF)

Per ogni figlio viene versato, al momento della nascita o dell'adozione, un assegno di nascita, se il datore di lavoro o la persona con attività lucrativa indipendente fa parte di un'associazione fondatrice che si è assicurata per questo tipo di prestazione presso la cassa assegni familiari, e se non esiste un'esenzione ai sensi dell'art. 28 degli statuti CAF. L'assegno di nascita è accreditato sul successivo conteggio d'acconto.

Se gli ordinamenti cantonali prevedono il versamento di un assegno di nascita, è corrisposto unicamente tale assegno.

Articolo 5 Esercizio del diritto

5.1 Richiesta e giustificativi

Il dipendente che fa valere il diritto agli assegni familiari deve sollecitare il formulario «richiesta assegni familiari per dipendenti» al datore di lavoro e compilarlo. Dopo il controllo dello stesso da parte del datore di lavoro, il formulario, firmato da ambedue le parti, dev'essere inoltrato alla cassa assegni familiari.

Anche la persona con attività lucrativa indipendente che fa valere il diritto agli assegni familiari, è tenuta a seguire questa procedura, inoltrando una «richiesta assegni familiari».

Se l'assegno viene richiesto per figli maggiori ai sedici anni d'età, al formulario dev'essere allegato il contratto di tirocinio o l'attestazione della scuola (con le date dell'inizio e della fine della formazione) e, in caso di una persona con incapacità lavorativa, un certificato medico. Per i dipendenti divorziati, celibi, nubili o che vivono separatamente, è necessario allegare alla richiesta i documenti indicati sul formulario.

5.2 Obbligo d'informazione e di notifica

I cambiamenti delle condizioni personali dei dipendenti o delle persone con attività lucrativa indipendente, quali p.es. l'inizio di un'attività lucrativa dell'altro genitore, nascita o morte di un figlio, inizio o fine della formazione, divorzio, malattia, infortunio o decesso, subentrati dopo la richiesta e che influiscono sul diritto agli assegni, devono essere notificati immediatamente alla cassa assegni familiari. Quest'ultima invia una decisione che fissa l'importo e la durata del diritto agli assegni familiari.

Articolo 6 Versamento degli assegni familiari

Il versamento degli assegni familiari al dipendente per il tramite del datore di lavoro avviene unitamente al versamento del salario. Gli assegni devono essere indicati separatamente dal salario e non sono ammesse deduzioni per contributi sociali. La persona con attività lucrativa indipendente riceve gli assegni familiari dalla cassa assegni familiari direttamente su un conto separato.

Articolo 7 Prestazioni secondo il contratto collettivo di lavoro (art. 25 e 26 degli statuti CAF)

Hanno diritto alle prestazioni indicate nell'art. 7, punti 1 e 2 del presente regolamento, i datori di lavoro e le persone con attività lucrativa indipendente delle associazioni fondatrici o di singole associazioni regionali, cantonali e di sezioni, che si sono assicurate per questo tipo di prestazione presso la cassa assegni familiari.

7.1 Indennità per assenze (art. 25 degli statuti CAF)

Le indennità per assenze giustificate versate dai datori di lavoro ai loro dipendenti in conformità al contratto collettivo di lavoro, vengono rimborsate dalla cassa assegni familiari in occasione del conteggio di fine anno. I datori di lavoro devono inviare alla cassa, unitamente al certificato dei salari, un elenco, nonché le eventuali pezze giustificative.

7.2 Diritto al salario in caso di decesso (art. 26 degli statuti CAF)

Per il rimborso delle prestazioni di diritto al salario in caso di decesso, alla cassa assegni familiari deve essere inoltrata una domanda corredata dal certificato di morte, dall'indicazione degli anni di servizio, dell'ultimo salario mensile (compresa la parte della 13° mensilità), nonché dello stato civile del defunto. In seguito, la cassa assegni familiari decide in merito, con relativa comunicazione scritta al datore di lavoro, e accredita l'importo sul successivo conteggio d'acconto.

7.3 Indennità massime

Le indennità ai sensi dell'art. 7, punti 1 e 2 di questo regolamento, sono limitate al salario massimo assicurato dalla Suva.

Articolo 8 Cassa indennità complementari (CIM) (art. 27 degli statuti CAF)

8.1 Ammontare delle prestazioni

La cassa assegni familiari accredita ai datori di lavoro affiliati alla CIM e che hanno dei dipendenti aventi diritto, la differenza tra le prestazioni legali delle indennità per perdita di guadagno (IPG) ed il salario dovuto secondo il contratto collettivo di lavoro, ma comunque solo fino al massimo del salario assicurato dalla Suva. Nel contempo, essa accredita il contributo del datore di lavoro all'AVS/AI/IPG e all'AD.

8.2 Esercizio del diritto

Un diritto può essere fatto valere solo tramite una richiesta IPG / richiesta d'indennità in caso di paternità e se il dipendente è ancora occupato nell'azienda. Per le reclute senza contratto di tirocinio, il diritto esiste solamente se sono dipendenti del datore di lavoro affiliato per un periodo complessivo di almeno 12 mesi prima e dopo la prestazione di servizio. I datori di lavoro devono compilare in modo corretto unicamente la richiesta IPG, senza ulteriori formulari. I datori di lavoro non affiliati alla PROMEA cassa di compensazione devono inviare una fotocopia della richiesta IPG / della richiesta d'indennità in caso di paternità (recto e verso).

8.3 Calcolo dell'indennità

Il calcolo dell'indennità CIM è identico a quello dell'IPG: per i dipendenti con un salario mensile viene determinato il salario giornaliero medio dividendo per trenta l'ultimo salario mensile percepito prima dell'inizio del diritto. Parti del salario, versate regolarmente una volta all'anno o a distanza di più mesi, come provvigioni e gratifiche, devono essere aggiunte proporzionalmente al salario mensile, se sono state versate per o durante l'ultimo anno contabile prima dell'entrata in servizio. Per i dipendenti con salario orario, il guadagno giornaliero medio viene calcolato moltiplicando il numero delle ore settimanali per il salario orario e quindi dividendo per sette giorni. Per gli apprendisti che svolgono la scuola reclute immediatamente dopo la conclusione dell'apprendistato e ritornano nell'azienda dopo il periodo di servizio, fa stato il salario convenuto per il periodo successivo alla scuola reclute. Se invece l'apprendista non torna più nell'azienda, fa stato il salario contrattuale minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro. Per gli apprendisti che svolgono la scuola reclute durante la formazione, l'indennità è calcolata secondo il salario d'apprendista. Il numero di giorni indennizzati corrisponde al numero dei giorni con soldo. L'indennità CIM è assoggettata all'AVS/AI/IPG/AD, nonché alla Suva.

8.4. Militari prestanti servizio continuato

I militari che prestano servizio continuato ricevono l'80 % del salario a condizione che i dipendenti rimangano assunti ancora per almeno 6 mesi presso il datore di lavoro precedente. In base alla richiesta IPG non può essere rilevato se si tratta di una scuola reclute normale o di servizio continuato. È pertanto necessario specificare sulla richiesta IPG se si tratta di militari prestanti servizio continuato.

I militari prestanti servizio continuato, il cui contratto di lavoro è scaduto prima dell'inizio del servizio e quindi non ritornano più nell'azienda, ricevono, durante il periodo di frequentazione della scuola reclute (formazione di base generale), il 50 % del salario e successivamente l'indennità per la perdita di guadagno.

Articolo 9 Procedure di conteggio e di intimazione, controlli dei datori di lavoro (art. 32 degli statuti CAF)

Le procedure di conteggio e di intimazione nonché i controlli dei datori di lavoro si basano esclusivamente sulle disposizioni della legge AVS, nonché della LPGA. I controlli dei datori di lavoro sono effettuati unitamente a quelli per l'AVS.

Articolo 10 Interessi di mora e compensativi

Gli interessi di mora e compensativi sono dovuti in conformità alle disposizioni legali valevoli per l'AVS e per la LPGA. Le notifiche relative alla riscossione di assegni e indennità, pervenute in ritardo, non danno diritto a interessi compensativi.

Articolo 11 Prescrizione delle pretese di contributi (art. 33 degli statuti CAF)

Il diritto alle pretese di contributi si estingue dopo cinque anni.

Articolo 12 Procedure di opposizione e di ricorso (art. 34 degli statuti CAF)

12.1 Assegni familiari

In base alle decisioni sugli assegni, i datori di lavoro e le persone con attività lucrativa indipendente possono chiedere una decisione impugnabile. I ricorsi contro le decisioni della cassa assegni familiari devono essere inoltrati entro 30 giorni dalla relativa notifica.

12.2 Cassa indennità militare

In caso di divergenze relative all'applicazione delle disposizioni concernenti la CIM, può essere inoltrato ricorso alla cassa assegni familiari. Contro le decisioni di quest'ultima può essere interposto ricorso al comitato di direzione della cassa entro 30 giorni. Le decisioni di quest'ultimo sono inappellabili.

Articolo 13 Spese d'amministrazione (art. 30 degli statuti CAF)

La cassa assegni familiari non preleva spese d'amministrazione; esse sono incluse nei contributi secondo l'art. 2 del presente regolamento.

Articolo 14 Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dal comitato direttivo della cassa nel settembre 2025 ed entra in vigore il 1° gennaio 2026. Esso sostituisce il precedente del 6 aprile 2021, in valore dal 1° gennaio 2021.

PROMEA Cassa assegni familiari

Hannes Vifian
Presidente

Nathalie Georges
Vicepresidente

Elenco delle abbreviazioni

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AI	Assicurazione invalidità
IM	Indennità di maternità
CAF	Cassa assegni familiari
CC	Codice civile
CCL	Contratto collettivo di lavoro
CCNL	Contratto collettivo nazionale di lavoro
CIM	Cassa indennità complementari
CO	Codice delle obbligazioni
IPG	Indennità per la perdita di guadagno
LAFam	Legge federale sugli assegni familiari
LAVS	Legge federale assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
OAVS	Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Suva	Istituto nazionale svizzero sull'assicurazione contro gli infortuni
TFA	Tribunale federale delle assicurazioni